

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale

n. 6 del 02.03.2020



COMUNE DI FONTANELLA

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.06.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02.03.2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità del servizio

Art. 2 - Localizzazione del servizio

Art. 3 – Modalità di gestione

Art. 4 – Destinatari del servizio

Art. 5 – Richiesta di erogazione del servizio

Art. 6 – Graduatoria per l'ammissione al servizio

Art. 7 – Casi di esclusione dal servizio

Art. 8 - Domande di iscrizione successive

Art. 9 – Modalità di accesso al servizio

Art. 10- Tariffe

Art. 11- Agevolazioni tariffarie

Art. 12- Ritiro dal servizio

Art. 13- Decorrenza – norme finali

ART. 1 –
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento si applica al servizio di mensa scolastica fornito nei giorni di rientro pomeridiano alla scuola statale primaria ed alla scuola statale secondaria di primo grado esistenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, quale momento collettivo ed educativo favorente la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

ART. 2 –
LOCALIZZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è attivato presso i locali adibiti al servizio mensa dell'edificio della scuola primaria Papa Giovanni XXIII di Via Antonio Lazzari, n. 208.

ART. 3 –
MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio è organizzato con doppio turno: primo turno utenti della scuola primaria e secondo turno utenti della scuola secondaria di primo grado.
2. La gestione del servizio è garantita attraverso:
 - contratto di appalto con ditta specializzata;
 - utilizzo delle strutture comunali;
 - collaborazione con il servizio dietetico della ditta appaltatrice;
 - personale docente incaricato all'assistenza e vigilanza degli utenti.

ART. 4 –
DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. I destinatari del servizio sono gli alunni frequentanti le scuole di cui al precedente art. 1, il personale docente statale, autorizzato secondo le disposizioni di legge e il personale socio-assistenziale eventualmente presente a supporto degli alunni diversamente abili.
2. Può altresì usufruire del servizio il personale insegnante, in servizio, non rientrante fra quelli aventi diritto alla fruizione gratuita, previa richiesta al Comune e pagamento della relativa tariffa.

ART. 5 –
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il genitore, o chi ne fa le veci, di ogni alunno frequentante la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado può chiedere al Comune l'iscrizione dell'alunno al servizio di mensa scolastica.
2. Le richieste di iscrizione devono pervenire entro la data che è comunicata ogni anno.
3. Il numero massimo degli alunni ammessi annualmente al servizio viene stabilito in 150 per la scuola primaria e in 75 per la scuola secondaria di primo grado.
4. Qualora, per mancanza di posti disponibili non fosse possibile ammettere tutti i richiedenti, verrà stilata una graduatoria, utilizzando i criteri di cui all'articolo seguente.

5. Ai richiedenti le cui domande non potranno essere soddisfatte sarà data comunicazione prima dell'inizio dell'anno scolastico.
6. Il modulo per la domanda di iscrizione è reso disponibile sul sito internet del Comune di Fontanella, presso gli uffici comunali ed è comunque divulgato anche presso le scuole.
7. Particolari esigenze nutrizionali dell'alunno, dovute ad allergie, intolleranze, prescrizioni religiose o scelte personali devono essere comunicate al momento della presentazione della domanda di ammissione al servizio mensa. Tali dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
8. In corso d'anno, è possibile richiedere il pasto in bianco, per patologie transitorie ed eccezionali, per un periodo non superiore a tre giorni mediante segnalazione scritta sul buono pasto.
9. L'iscrizione al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente regolamento.
10. La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata per ogni anno scolastico.

ART. 6 –
GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Qualora il numero delle domande fosse eccedente il numero dei posti disponibili, verrà redatta apposita graduatoria utilizzando i seguenti criteri:
 - a) alunni residenti in Fontanella abitanti nelle cascine;
 - b) alunni residenti nel limitrofo Comune di Barbata;
 - c) alunni residenti in Fontanella, abitanti in paese, con entrambi i genitori lavoratori, il criterio si applica anche nel caso in cui l'alunno sia convivente con un solo genitore lavoratore;
 - d) alunni residenti in altri Comuni;
 - e) alunni fratelli o sorelle;
 - f) alunni delle classi inferiori;
 - g) data di presentazione della domanda.
2. L'accesso al servizio da parte di utenti che, sulla base di apposite relazioni/segnalazioni dei servizi sociali competenti dovessero evidenziare particolari situazioni di disagio sociale, costituisce requisito di priorità rispetto ai criteri sopra indicati.
3. I suddetti criteri sono adottati sia per la predisposizione della graduatoria della scuola primaria che per quella della scuola secondaria di primo grado.
4. Tutte le domande eventualmente non accettate saranno comunque inserite nella graduatoria da utilizzarsi nei casi di esclusione di cui al successivo articolo.

ART. 7 –
CASI DI ESCLUSIONE DAL SERVIZIO

1. Tutti gli alunni della scuola primaria ammessi che non usufruiscono della mensa per un periodo superiore a due giorni, anche non consecutivi, nell'arco di una settimana, sono esclusi dal servizio.
2. L'assenza di due giorni dal servizio nell'arco di una settimana costituisce ulteriore causa di esclusione, se ripetuta per due settimane consecutive;
3. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado l'esclusione si verifica in caso di mancata fruizione del servizio per due settimane consecutive
4. Non vengono computati, ai fini del conteggio di cui al comma precedente, i periodi di assenze dalle lezioni scolastiche.
5. I periodi di assenza dal servizio sono rilevati mensilmente.

6. Costituisce altresì causa di esclusione dal servizio mensa il mancato pagamento e/o consegna di numero 5 buoni pasto, salva tempestiva regolarizzazione.
7. La mancata consegna del buono di cui al precedente punto 6 è comunicata dal personale scolastico.
8. L'ufficio comunale invia preventiva comunicazione scritta di esclusione dal servizio ai genitori che diverrà esecutiva decorsa una settimana dall'avvenuta ricezione; le assenze giustificate e documentate non sono computate.
9. Al posto degli esclusi in corso d'anno, subentrano coloro che inizialmente non sono stati ammessi al servizio e posizionati nella graduatoria di cui al precedente articolo 6.
10. Si considerano automaticamente esclusi dal servizio gli alunni eventualmente trasferiti in corso d'anno ad istituti fuori dal territorio comunale.

ART. 8 –

DOMANDE DI ISCRIZIONE SUCCESSIVE

1. Eventuali domande di iscrizione al servizio presentare dopo il termine di cui all'art. 5, comma 2, o nel corso dell'anno scolastico - comprese le domande di alunni trasferiti in corso d'anno nelle scuole site nel territorio comunale - sono automaticamente accettate previo esaurimento della graduatoria di cui all'art. 6 e salvo disponibilità dei posti.
2. In assenza di posti disponibili, le domande sono inserite in una lista d'attesa secondo l'ordine riferito alla data di presentazione della domanda.
3. Qualora si rendano disponibili i posti, l'accesso al servizio è determinato dal solo criterio della data di presentazione della domanda.

ART. 9 –

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. L'accesso al servizio avviene mediante la consegna di buoni pasto al personale scolastico.
2. I buoni possono essere acquistati presso l'ufficio comunale preposto.
3. Sarà permesso anche ad un alunno non in possesso di buono pasto – purché regolarmente iscritti al servizio – di usufruire del servizio. L'alunno è comunque tenuto a consegnare il buono pasto il giorno seguente.

ART. 10 –

TARIFFE

1. Le tariffe del buono pasto vengono determinate dalla Giunta Comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2. In sede di determinazione delle tariffe la Giunta comunale può stabilire tariffe differenziate con riferimento alle diverse fasce ISEE di appartenenza degli utenti.

ART. 11 –

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni solo gli utenti residenti nel Comune di Fontanella.
2. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie, il richiedente deve presentare richiesta sull'apposito modulo all'ufficio competente prima dell'inizio dell'anno scolastico; le

eventuali variazioni dell'ISEE (derivanti da mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare) inoltrate successivamente avranno decorrenza a partire dai successivi acquisti dei buoni pasto.

3. Alla richiesta di agevolazione tariffaria deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità.
4. In caso di iscrizione al servizio in corso d'anno scolastico, la presentazione della richiesta di riduzione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione.
5. Qualora non venga presentata la richiesta di agevolazione tariffaria l'utente è tenuto al pagamento della tariffa massima.

ART.12 –
RITIRO DAL SERVIZIO

1. Il ritiro dal servizio deve essere comunicato per scritto al competente ufficio comunale da un genitore o chi ne fa le veci e comporta la decadenza della relativa iscrizione.
2. I buoni pasto acquistati e non utilizzati sono rimborsati.

ART. 13 –
DECORRENZA- NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2020/2021.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.